

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

492.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 LUGLIO 2004

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MARIO CLEMENTE MASTELLA**

INDI

DEL PRESIDENTE **PIER FERDINANDO CASINI**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	III-V
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-26

	PAG.		PAG.
Missioni	1	<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 4669-4703)</i>	2
Proposte di legge: Risparmiatori titolari di obbligazioni pubbliche argentine (A.C. 4669-4703) (Discussione del testo unificato)	1	Presidente	2
Presidente	1	Benvenuto Giorgio (DS-U)	8
Bonito Francesco (DS-U)	1	Lettieri Mario (MARGH-U)	6
Lettieri Mario (MARGH-U)	1	Romoli Ettore (FI), <i>Relatore</i>	2
<i>(La seduta, sospesa alle 9,20, è ripresa alle 9,30)</i>	2	Vietti Michele Giuseppe, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	6
		<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 4669-4703)</i>	12
		Presidente	12

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Forza Italia: FI; Democratici di Sinistra-L'Ulivo: DS-U; Alleanza Nazionale: AN; Margherita, DL-L'Ulivo: MARGH-U; Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro: UDC; Lega Nord Federazione Padana: LNFP; Rifondazione comunista: RC; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Verdi-L'Ulivo: Misto-Verdi-U; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.linguist.; Misto-Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: Misto-LdRN.PSI; Misto-Alleanza Popolare-UDEUR: Misto-AP-UDEUR.

	PAG.		PAG.
Proposte di legge: Azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (A.C. 3838-3839) (Discussione del testo unificato)	12	Perrotta Aldo (FI)	24
		Vietti Michele Giuseppe, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	16
<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 3838-3839)</i>	12	<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 3838-3839)</i>	25
Presidente	12	Presidente	25
Benvenuto Giorgio (DS-U)	22	Disegni di legge di conversione (Trasmissione dal Senato e assegnazione a Commissioni in sede referente)	25
Bonito Francesco (DS-U), <i>Relatore</i>	12		
Falanga Ciro (FI)	20	Ordine del giorno della prossima seduta ...	26
Lettieri Mario (MARGH-U)	16		

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'Allegato A.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'Allegato B.

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA

La seduta comincia alle 9,15.

La Camera approva il processo verbale della seduta di ieri.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono cinquantadue.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Risparmiatori titolari di obbligazioni pubbliche argentine (4669-4703).

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto che non è presente in aula il rappresentante del Governo.

FRANCESCO BONITO, parlando sull'ordine dei lavori, invita la Presidenza a stigmatizzare l'assenza del rappresentante del Governo, che costituisce, a suo giudizio, una grave mancanza di rispetto nei confronti della Camera.

MARIO LETTIERI, parlando sull'ordine dei lavori, lamenta anch'egli l'assenza del rappresentante del Governo, rilevando peraltro che l'evidente stato di crisi della maggioranza dovrebbe indurre il Presidente del Consiglio a rassegnare le dimissioni.

PRESIDENTE, in attesa che giunga in aula il rappresentante del Governo, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,20, è ripresa alle 9,30.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle linee generali, della quale è stato chiesto l'ampliamento.

ETTORE ROMOLI, *Relatore*, illustra il contenuto del testo unificato in discussione, volto a prevedere misure in favore delle persone fisiche residenti fiscalmente in Italia che, alla data della dichiarazione di *default* sui titoli del debito pubblico argentino e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento, siano rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini collocate dalle banche. Dà quindi conto dei pareri delle Commissioni I e V, di cui sottolinea la rilevanza, soffermandosi in particolare sulla mancata individuazione delle risorse necessarie a far fronte agli ingenti oneri finanziari derivanti dall'applicazione del provvedimento. Auspica infine che l'Assemblea, con spirito costruttivo, possa individuare soluzioni idonee per gli aspetti di maggiore criticità contenuti nel testo unificato in esame.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, avverte che il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

MARIO LETTIERI, nel sottolineare la gravità della vicenda dei *bond* argentini, ritiene che il Parlamento debba intervenire tempestivamente e con decisione al fine di tutelare gli oltre 400 mila rispar-

miatori italiani coinvolti, atteso peraltro che il Governo sembra sottovalutare la portata socio-economica della situazione. Sottolineata, altresì, l'importanza dell'attribuzione di parte delle responsabilità alle banche, ritiene che spetti al Governo fornire chiarimenti sulle modalità di copertura degli oneri finanziari recati dal testo unificato in discussione, di cui auspica l'approvazione.

GIORGIO BENVENUTO, nel condividere la necessità di dare ristoro ai risparmiatori che hanno sottoscritto *bond* argentini, lamenta l'inerzia del Governo, che non ha assunto precisi impegni a livello internazionale a tutela degli investitori italiani. Giudica quindi approssimativa la quantificazione degli oneri finanziari del provvedimento, che auspica possa essere approvato, anche con l'introduzione delle proposte emendative che presenterà l'opposizione.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (3838-3839).

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali, della quale è stato chiesto l'ampliamento.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*, rileva che il provvedimento in discussione prevede l'introduzione nell'ordinamento giuridico dell'istituto dell'azione di gruppo, che rappresenta un utile ed incisivo strumento per garantire una maggiore tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;

ricorda inoltre che il proficuo lavoro svolto presso la II Commissione ha consentito di predisporre un testo ampiamente condiviso.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI**

FRANCESCO BONITO, *Relatore*, nel ritenere, altresì, ingiustificato il parere contrario espresso dalla X Commissione, osserva che il testo unificato in esame prevede, tra l'altro, una procedura per il risarcimento del danno in caso di atti illeciti plurioffensivi; si riserva comunque di presentare proposte emendative volte, in particolare, ad ampliare la platea dei soggetti legittimati a promuovere le azioni di gruppo.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, avverte che il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

MARIO LETTIERI, premesso che il testo unificato in discussione è il risultato di un percorso decennale, condotto anche in ambito europeo, in direzione di una più compiuta tutela dei diritti dei consumatori, sottolinea, in particolare, che l'azione di gruppo non pregiudica in alcun modo il diritto ad agire del singolo. Esprime quindi un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, che amplia opportunamente il sistema delle garanzie previste, in materia, dalla vigente legislazione; ne auspica pertanto la sollecita approvazione, eventualmente con talune modifiche migliorative del testo.

CIRO FALANGA osserva che le disposizioni recate dal testo unificato in discussione perseguono finalità condivisibili, essendo volte, in particolare, a tutelare gli interessi dei consumatori, evitando nel contempo possibili strumentalizzazioni. Sottolinea, comunque, la necessità di precisare taluni aspetti del provvedimento che suscitano perplessità sul piano squisitamente giuridico, in relazione ai quali,

peraltro, ricorda di avere presentato proposte emendative in Commissione. Preannunzia, quindi, l'orientamento favorevole dei deputati del gruppo di Forza Italia.

GIORGIO BENVENUTO manifesta l'orientamento favorevole dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo al testo unificato in discussione, ancorché perfettibile nel corso dell'*iter* in Assemblea: ritiene, infatti, che l'introduzione nell'ordinamento delle azioni collettive a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti possa contribuire alla modernizzazione del diritto. Preannunzia infine la presentazione di proposte emendative volte ad estendere l'istituto dell'azione di gruppo anche ai prodotti assicurativi e di risparmio.

ALDO PERROTTA preannunzia la presentazione di proposte emendative volte a scongiurare il rischio di una degenerazione della rappresentanza dei consumatori e degli utenti, in relazione alla quale ritiene auspicabile l'introduzione di una disciplina organica.

PRESIDENTE stigmatizza l'assenza del rappresentante del Governo, verificatasi nella parte iniziale della seduta odierna, che fa seguito ad altre situazioni nelle quali l'assenza dell'Esecutivo ha condizionato l'andamento dei lavori della Camera; preannunzia altresì che investirà della questione il Presidente del Consiglio dei ministri, ricordando che è dovere istituzionale del Governo partecipare ai lavori

della Camera: richiama, al riguardo, il disposto dell'articolo 64 della Costituzione.

Dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Rinvia pertanto il seguito del dibattito ad altra seduta.

Trasmissione dal Senato di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i disegni di legge nn. 5150, 5151 e 5152, di conversione dei decreti-legge nn. 136, 157 e 159 del 2004.

I disegni di legge sono stati assegnati, rispettivamente, alle Commissioni I, XIII e riunite V e IX in sede referente ed al Comitato per la legislazione, per il parere di cui all'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 19 luglio 2004, alle 11.

(Vedi resoconto stenografico pag. 26).

La seduta termina alle 11,45.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA

La seduta comincia alle 9,15.

ANTONIO MAZZOCCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Baccini, Santelli e Tanzilli sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquantadue, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Guido Rossi ed altri; Benvenuto ed altri: Disposizioni in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni pubbliche argentine (4669-4703) (ore 9,18).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge: Guido Rossi ed altri; Benvenuto ed altri: Disposizioni in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni pubbliche argentine.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dovremmo ora passare alla discussione sulle linee generali; tuttavia, poiché non è presente in aula il rappresentante del Governo, è necessario sospendere la seduta.

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, mi consenta di esprimere, con molto rispetto, la nostra garbata protesta per questo ritardo del Governo.

Questa è una giornata particolare per tutti gli italiani e per noi che siamo qui a svolgere, com'è giusto che sia, la nostra funzione. Terminati i lavori previsti per questa seduta antimeridiana, ognuno di noi dovrà tornare a casa per lavorare. Ebbene, avremo tutti enormi difficoltà: chi le parla dovrà tornare a casa in auto, affrontando un viaggio lungo ed il traffico del 16 luglio!

L'inizio dei lavori dell'Assemblea era stato fissato per le 9 ed ognuno di noi aveva faticosamente programmato la sua giornata di lavoro. Credo che questa mancanza di rispetto del Governo — peraltro non è la prima volta che accade — debba essere stigmatizzata dalla Presidenza.

MARIO LETTIERI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, anch'io protesto formalmente perché non

è la prima volta che la Camera è costretta a sospendere i lavori a causa dell'assenza del Governo.

In questo caso, si tratta, invero, di prendere atto che questo paese un Governo non ce l'ha: è in atto una crisi di cui soltanto il Presidente del Consiglio si rifiuta di prendere atto! Quest'ultimo dovrebbe recarsi dal Presidente della Repubblica per rassegnare le dimissioni e per fare in modo che il paese possa avere un nuovo Governo!

PRESIDENTE. In attesa che giunga in aula il rappresentante del Governo, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,20, è ripresa alle 9,30.

**(Discussione sulle linee generali
- A.C. 4669-4703)**

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto, altresì, che la V Commissione (Finanze) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Romoli, ha facoltà di svolgere la relazione.

ETTORE ROMOLI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso dell'esame in sede referente la Commissione ha esaminato due proposte di legge presentate sulla materia, la proposta di legge n. 4669 a prima firma Guido Rossi e la proposta di legge n. 4703 a prima firma Benvenuto, le quali, sebbene abbiano finalità convergenti e risultino in buona parte analoghe nel contenuto, divergono su alcuni punti.

La proposta di legge n. 4669, ha il fine di realizzare un parziale indennizzo a

favore dei titolari di obbligazioni pubbliche argentine che ne risultino intestatari alla data del 20 dicembre 2001 coincidente con l'accertamento del primo *default* dello Stato argentino.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che abbiano collocato le suddette obbligazioni debbono provvedere all'acquisto delle medesime nei confronti dei propri clienti sottoscrittori. Ai sensi di tali disposizioni, i titolari delle obbligazioni devono essere esclusivamente persone fisiche con cittadinanza italiana. Inoltre, l'operazione di rimborso è effettuata riconoscendo ai risparmiatori il 70 per cento del valore d'acquisto dei titoli pubblici argentini consegnati per il rimborso dagli aventi diritto fino al limite massimo di rimborso di 50 mila euro.

I soggetti interessati hanno facoltà di aderire alla proposta di acquisto entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei provvedimenti di attuazione che devono essere emanati dalla Banca d'Italia. L'adesione comporta la rinuncia automatica ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti degli istituti di credito acquirenti.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che la Banca d'Italia possa concedere agli istituti di credito che effettuano gli acquisti di cui al comma 1 un rimborso dell'onere sostenuto nella misura del 20 per cento.

Il comma 3 prevede che, ai fini del detto rimborso, la Banca d'Italia sia autorizzata ad istituire un fondo alimentato dagli utili netti residui, di cui all'articolo 54 del suo statuto, da una percentuale della consistenza dei sistemi di indennizzo previsti dall'articolo 59 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché da una percentuale prelevata dal fondo dei sistemi di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il comma 4 stabilisce che la Banca d'Italia adotti idonee forme di pubblicità delle disposizioni stabilite dalla legge allo scopo di consentire ai beneficiari l'esercizio della facoltà di ottenere il riacquisto, pubblicando altresì nella *Gazzetta Ufficiale* i provvedimenti relativi alle modalità con cui aderire alle proposte di acquisto.

Il comma 5 vieta alle banche, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, di procedere all'aumento dei costi dei servizi bancari per un periodo di 24 mesi.

Il comma 6 stabilisce che il ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e la Banca d'Italia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, emani uno o più decreti per definire le modalità di attuazione della legge.

L'articolo 2 della proposta di legge n. 4703 prevede, al comma 1, che entro tre mesi dalla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3, gli obbligazionisti abbiano il diritto di vendere le obbligazioni, di cui al medesimo articolo 1, comma 1, alle rispettive banche collocatrici, le quali hanno l'obbligo di acquistarle entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, optando tra il pagamento in contanti per il 60 per cento del valore nominale, entro il limite massimo individuale di 60 mila euro, oppure mediante obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e a tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello delle obbligazioni, e ciò entro il limite massimo individuale di 85 mila euro.

Il comma 2 dello stesso articolo 2 prevede, in alternativa alle misure di cui al comma 1, che gli obbligazionisti, i quali entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3, aderiscono alle offerte pubbliche di scambio, effettuate da soggetti residenti nell'Unione europea, delle obbliga-

zioni di cui all'articolo 1, comma 1, con categorie di strumenti finanziari ammesse dalla medesima delibera, possono fruire, a decorrere dal 1° gennaio 2005, di un credito d'imposta commisurato alle minusvalenze eventualmente emergenti dall'adesione all'offerta, da fruire, entro il limite del 50 per cento delle minusvalenze stesse, e in ogni caso entro il limite massimo individuale di 50 mila euro, nell'anno di adesione all'offerta e nei quattro anni successivi in quote costanti. La fruizione del credito d'imposta è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'agenzia delle entrate secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 3. L'agenzia delle entrate provvede poi a dare attuazione a quanto disposto nel periodo precedente, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, entro il limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009. L'adesione alle misure previste comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni di cui al comma 1.

L'articolo 3 della stessa proposta di legge istituisce un fondo bancario di mutualità alimentato dalle banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, mediante il versamento, da effettuare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dell'uno per mille del patrimonio di vigilanza esistente alla data del 31 dicembre 2002.

Il comma 2 precisa che il fondo di cui al comma 1 è ripartito, entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, tra le banche collocatrici in proporzione ai corrispettivi complessivamente riconosciuti agli obbligazionisti in termini di esborso in contanti e di controvalore nominale delle obbligazioni emesse in pagamento.

L'articolo 4, comma 1, definisce infine il meccanismo di copertura degli oneri previsti dalla legge, prevedendo che, a decorrere dal 2005, con i decreti del ministro dell'economia e finanze di cui al

comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, relativi all'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette, siano assicurati ulteriori maggiori entrate annue pari a 100 milioni di euro.

Nel corso dell'esame in sede referente la Commissione ha proceduto ad alcune audizioni informali, ascoltando i rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori, delle associazioni per la tutela degli investitori in titoli argentini, la cosiddetta *task force* Argentina, del fondo monetario internazionale e della Consob. In particolare, i rappresentanti della *task force* Argentina hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla dimensione del fenomeno e all'incidenza che esso ha avuto sui risparmiatori italiani.

Da tali dati si evince che il controvalore dei titoli detenuti dagli investitori italiani ammonta (o meglio, ammonterebbe) a un totale di circa 14 miliardi e 500 milioni di euro.

Nel corso dell'audizione informale, inoltre, è emerso come, a partire dagli ultimi mesi del 1999, il *rating* di tali titoli abbia subito un progressivo decadimento, passando da una valutazione di *investment grade* ad una valutazione di *speculative grade*, fino alla dichiarazione di *default* sui titoli stessi.

Al termine dell'istruttoria legislativa sui provvedimenti, il relatore ha elaborato, in qualità di relatore (scusate il bisticcio di parole), un testo unificato che tenesse conto dei principali contenuti delle due proposte di legge in esame, il quale è stato adottato quale testo base dalla Commissione nella seduta del 16 giugno scorso.

Tale testo prevede, sostanzialmente, che le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, in possesso di obbligazioni pubbliche argentine alla data di dichiarazione del *default* sui titoli e sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti possono vendere i titoli medesimi alle banche collocatrici, ottenendo alternativamente, quale corrispettivo, il 70 per cento del valore di acquisto dei titoli, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50 mila euro, ovvero obbligazioni emesse

dalle medesime banche, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento dei titoli e di un limite massimo di rimborso individuale di 85 mila euro.

L'adesione a tali misure di ristoro comporta ovviamente, per l'obbligazionista, la rinuncia ad ogni azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

Il testo specifica, inoltre, che le modalità di attuazione di tali disposizioni siano determinate con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).

Il provvedimento prevede, inoltre, che le banche iscritte nell'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia alimentino un fondo bancario di mutualità, le cui risorse saranno ripartite fra le banche collocatrici in proporzione ai corrispettivi complessivamente riconosciuti agli obbligazionisti.

Le banche sono obbligate a versare al citato fondo una somma pari all'uno per mille del patrimonio di vigilanza esistente alla data del 31 dicembre 2003. Le modalità di alimentazione e la ripartizione del fondo sono stabilite dalla Banca d'Italia e dalla Consob, d'intesa tra di loro.

Ricordo che, nel corso dell'esame in sede di Commissione, emersero talune perplessità in ordine alla costituzionalità delle misure previste dal provvedimento, in particolare per quanto esse impongano un obbligo di riacquisto da parte di tutte le banche collocatrici, indipendentemente dal fatto che, in capo alle singole banche, siano stati accertati profili di responsabilità in ordine al collocamento dei medesimi titoli.

Tali perplessità hanno trovato riscontro, peraltro, nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali sul testo unificato, la quale, nelle osservazioni contenute in tale parere, invita la Commissione di merito a verificare se l'intervento legislativo non comporti una irragionevole limitazione dell'autonomia contrattuale

delle banche collocatrici e, quindi, una non bilanciata compressione del principio della libertà di iniziativa economica privata, ponendosi pertanto in contrasto con i principi costituzionali di cui all'articolo 41, primo comma, e all'articolo 47, primo comma, della Costituzione.

Analogamente, la Commissione affari costituzionali ha rilevato come l'obbligo di versamento in favore del fondo bancario di mutualità, di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, presenti profili di problematicità rispetto a quanto sancito dal combinato disposto degli articoli 3, primo comma (principio di uguaglianza), 41, primo e secondo comma, 42 e 47, primo comma, della Costituzione, nella misura in cui il predetto obbligo è posto a carico di tutti gli istituti bancari, e non solo delle banche collocatrici.

Per quanto riguarda gli altri pareri, espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, si segnala il parere espresso dalla Commissione bilancio, la quale ha rilevato come, a seguito dei chiarimenti forniti dal Governo, il provvedimento determinerebbe una riduzione delle entrate erariali pari, in termini di competenza, per l'anno 2005, a oltre 1,4 milioni di euro a titolo di IRES e di IRAP.

Alla luce di tale quantificazione, la Commissione bilancio ha formulato una condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nella quale si chiede alla Commissione di merito di provvedere all'individuazione di un'adeguata copertura finanziaria degli oneri, attingendo a risorse di parte corrente, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978.

In considerazione della particolare rilevanza degli oneri finanziari di cui si richiede la copertura, la Commissione non è stata in grado di individuare, nei tempi ristretti che rimanevano a sua disposizione, prima dell'inizio della discussione sul provvedimento in Assemblea, le risorse necessarie a farvi fronte.

In tale prospettiva, è stata avanzata la proposta di richiedere al Presidente della Camera di posticipare l'avvio della discussione, al fine di consentire gli approfondimenti necessari a quantificare, con assoluta certezza, l'ammontare delle minori entrate fiscali determinate dal provvedimento e di reperirne la copertura finanziaria.

Tale proposta è stata, tuttavia, formalmente respinta dalla maggioranza della Commissione, sulla base dell'avviso in tal senso espresso principalmente dai gruppi politici d'opposizione.

Pertanto la Commissione ha deliberato di conferire mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento, nel testo già predisposto, apportandovi esclusivamente alcune correzioni di coordinamento.

In ogni caso, non posso esimermi, in qualità di relatore, dal sottolineare che i problemi segnalati dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio siano oggettivamente assai rilevanti attenendo, da un lato, alla sostanza delle misure previste dal provvedimento e, dall'altro, alla predisposizione delle risorse finanziarie indispensabili per consentirne la concreta applicazione.

Ritengo, quindi, che l'Assemblea, con il contributo di tutte le forze politiche e con l'indispensabile apporto del Governo, debba trovare soluzioni a tali nodi problematici, evitando di isterilire il dibattito in una mera polemica tra le diverse forze politiche, volta ad addossare reciprocamente le responsabilità delle difficoltà emerse nel corso dell'iter di tale intervento legislativo. Al contrario, occorre tener presente che l'obiettivo prioritario, cui tutti devono auspicabilmente tendere, è offrire una risposta politica concreta alle conseguenze derivanti dal *default* dei titoli pubblici argentini che, come noto, ha coinvolto un ampio numero di piccoli risparmiatori, che attendono ora risposte chiare dalla politica e dalle istituzioni.

Ribadisco, ancora una volta, il mio impegno — nella mia qualità di relatore — a compiere ogni sforzo per individuare soluzioni condivise e costruttive, auspicando che analoga disponibilità sia dimostrata dai gruppi politici, sia di maggioranza sia d'opposizione, per consentire al

Parlamento risposte che corrispondano alle attese dell'opinione pubblica in materia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, ringrazio anzitutto il sottosegretario per averci consentito l'avvio di questa discussione. Sappiamo bene che l'onorevole Vietti ha competenza non solo in materia di giustizia, ma anche di finanze e di economia. Del resto, quale membro del Governo, egli sa bene che i conti pubblici del nostro paese sono piuttosto disastriati e il provvedimento in esame, che ne richiede almeno in parte un'utilizzazione, è stato messo in discussione, o almeno suscita alcune forti perplessità, dalle considerazioni dello stesso relatore, onorevole Romoli.

Voglio dare comunque atto al relatore dell'onesta e puntuale relazione svolta sulle finalità del testo unificato delle proposte di legge, una delle quali — quella che ha come primo firmatario l'onorevole Benvenuto — reca anche la firma del sottoscritto.

È una proposta di legge presentata dall'intero Ulivo. Sia chiaro: non è una questione di bandiera, bensì un problema reale, che riguarda 400 mila piccoli e medi risparmiatori italiani.

Vorrei fare un *excursus* dell'intera vicenda. La sfortunata vicenda dei *bond* argentini è tale per gli oltre 400 mila privati risparmiatori italiani e sicuramente — mi sia consentito sottolinearlo — lo è anche per l'intero popolo argentino che ha avuto governanti scellerati, tanto da portare al *default* dello Stato argentino.

Qualche volta, senza esagerare (anche se qualcuno lo ha pensato), ho affermato

che anche l'Italia può rischiare di fare la fine dell'Argentina. L'ho detto ripetutamente, in più occasioni. Non so quanti colleghi conoscano la situazione dei *bond* italiani, comunque i conti sono disastriati e le difficoltà sono enormi. Sono in possesso di uno schema fornito dalla Banca d'Italia in sede di indagine parlamentare sulla Parmalat e, alla data del giugno 2003, risultavano emesse sul mercato del Lussemburgo obbligazioni delle imprese non finanziarie per 78 mila 651 milioni di euro. Un'altra tabellina, poi, ci dice che da parte del settore pubblico italiano sul mercato delle euro-obbligazioni sono state emesse ben 51 mila 822 milioni di euro di obbligazioni. Sono dati su cui dobbiamo riflettere, anche in vista del dibattito che si terrà sulla situazione economica del paese e sui conti pubblici in sede di discussione del prossimo DPEF.

Comunque, quello argentino è il primo caso di crisi finanziaria di uno Stato sovrano in cui è coinvolto un elevato numero di investitori *retail*. Di questi risparmiatori, piccoli e piccolissimi, che hanno acquistato *bond* argentini, molto spesso convinti dalle pressioni esercitate dalle loro banche, il Parlamento non può disinteressarsi: deve farsene carico.

Le proposte di legge presentate, di cui — lo ripeto — una porta anche la mia firma, ne offrono l'opportunità. Si è di fronte ad un crac di circa 14 miliardi di euro. A settembre 2002 otto banche italiane hanno costituito l'Associazione per la tutela degli investitori in titoli argentini con la finalità di negoziare la ristrutturazione del debito con gli emittenti argentini. Presidente di tale associazione è il dottor Nicola Stock. Finora, l'attività di tale Associazione sembra essere stata positiva almeno per quanto riguarda i negoziati con le emittenti non facenti capo allo Stato, ma a società o città di quel grande paese.

Gli organismi internazionali e il Governo italiano in particolare, però, non hanno adeguatamente valutato la gravità della situazione. Soltanto il 16 aprile 2004 il segretario del Ministero delle finanze argentino, Nielsen, ha formalmente incon-

trato a Buenos Aires il Global Committee of Argentina Bondholders, cioè il consorzio che raggruppa i maggiori rappresentanti dei possessori di titoli argentini circolanti sui mercati internazionali per avviare i negoziati per la ristrutturazione del debito.

Il 1° giugno 2004, cioè un mese fa, il ministro dell'economia argentino, Lavagna, ha rilanciato la sua proposta di ristrutturazione sulla base di un taglio di ben il 75 per cento del valore nominale delle obbligazioni detenute dagli investitori. Di fronte a questo quadro estremamente negativo vi è l'urgenza di una pressione costante, forte e adeguata nei confronti del Governo argentino da parte del nostro Governo e del Fondo monetario internazionale.

Invece, in quest'aula, il serafico ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, durante lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, qualche mese fa rivelò un atteggiamento assai blando in merito (non sappiamo se ciò fosse dovuto al fatto che non conoscesse nei dettagli la situazione o che sottovalutasse il dramma dei 400 mila piccoli risparmiatori).

L'opposizione presentò, già all'inizio del 2002, una specifica risoluzione sul tema in Commissione finanze della Camera — come ricorderà il presidente La Malfa — ritenendo che occorresse adottare interventi in favore delle fasce di investitori, quali i pensionati, con bassa propensione al rischio.

Questo è il quadro nel quale si giustifica l'urgenza di approvare il provvedimento al nostro esame, che è frutto dell'unificazione delle due proposte di legge a suo tempo presentate, l'una da parte della Lega Nord Federazione Padana, come ricordava il relatore Romoli, l'altra avanzata dall'opposizione e della quale primo firmatario è l'onorevole Benvenuto.

L'articolato è assai lineare: esso stabilisce in sostanza che le banche collocatrici dei *bond* argentini li riacquistino pagando il 70 per cento del valore fissato al momento in cui furono acquistati dai risparmiatori e, comunque, entro il limite massimo di un rimborso individuale di 50 mila

euro; in alternativa, le banche possono non riacquistare in contanti, ma conferire in cambio obbligazioni.

Non è una soluzione stravolgente, bensì una forma equilibrata di ristoro in favore dei risparmiatori più deboli e più « piccoli », che spesso non hanno una adeguata cultura finanziaria e che accettano quindi i consigli della propria banca.

Del resto, in questa vicenda, e non solo in questa (si pensi anche ai casi Parmalat e Cirio), non si può non convenire sul fatto che le banche abbiano una pesante parte di responsabilità. Abbiamo partecipato insieme allo svolgimento dell'indagine sui casi Parmalat e Cirio e tra le righe certe responsabilità sono emerse; qualche onesto banchiere ha detto che si poteva e si doveva fare di più (in tal senso, ricordo l'amministratore delegato di BancaIntesa, il dottor Passera); del resto, durante i quarantacinque giorni nei quali è stata svolta quella indagine conoscitiva — mi rivolgo al presidente La Malfa — sono arrivato ad una conclusione che ha evidenziato le responsabilità del sistema bancario.

Anche nel caso dei *bond* argentini, le responsabilità di alcune banche sono chiare e sono pesanti. Per questa ragione, le banche non possono essere esonerate da tali responsabilità. Pertanto, bene fa il testo della proposta di legge al nostro esame ad obbligare le banche al riacquisto di quei titoli, in quanto le banche hanno il dovere di contribuire, facendosene carico, ad una soluzione, fermo restando il processo di definizione della ristrutturazione del debito argentino.

Non si comprende, onorevole Romoli, la richiesta di rinvio in Commissione, supportata fra l'altro, da una presunta contrazione del gettito quantificato in modo del tutto empirico.

ETTORE ROMOLI, *Relatore*. Nessuno ha chiesto il rinvio in Commissione!

MARIO LETTIERI. Onorevole Romoli, ha chiesto però che i gruppi si facciano carico del problema. Lei deve chiedere non che i gruppi si facciano carico del

problema, bensì che il Governo ci dica cosa intende fare. È il Governo che deve dirci come intende reperire le risorse finanziarie necessarie.

In verità, il parere espresso dalla Commissione bilancio è realmente sconcertante: invece di chiedere al Governo di farsi carico della questione, rinvia alla Commissione.

Il singolo deputato o l'intera Commissione non sono in grado di operare, non conoscendo l'effettiva situazione dei conti pubblici né la disponibilità di alcuni specifici capitoli; deve pertanto essere il Governo ad intervenire.

L'altro giorno, il sottosegretario Vegas non è stato in grado di dirci assolutamente nulla! Mi rivolgo al Governo, ed in particolare all'onorevole Vietti, chiedendogli di farsi carico di questo problema. Il tempo è sufficiente: la prossima settimana infatti procederemo all'approvazione dei singoli articoli e quindi c'è il tempo per recuperare la copertura finanziaria, a condizione che voi nel frattempo siate stati in grado di « trovare » il ministro del tesoro. Da notizie di stampa sembra che le persone interpellate dal Presidente del Consiglio Berlusconi, per attribuirgli l'incarico di ministro dell'economia, autorevoli o meno, rifiutino tutte.

Evidentemente, si sono accorte che non c'è il Tesoro in questo paese, e lo dico con molta preoccupazione. Purtroppo, non è soltanto una battuta, presidente La Malfa, ma un'amara realtà che pagano i cittadini, le famiglie, i pensionati, i ceti meno abbienti, i lavoratori ed i disoccupati, che in questo paese sono ancora tanti. Penso, in particolare, ai giovani che vengono occupati con contratti *part-time* o *co.co.co.* Il Governo dice che è aumentata l'occupazione. Invece, sono aumentati l'insicurezza ed il precariato. Ciò potrebbe risultare un fuor d'opera, ma purtroppo così non è.

Il Governo, quindi, ha il dovere di dire chiaramente come stanno le cose e di assumersi tutte le proprie responsabilità. La maggioranza non nasconda il proprio disinteresse per la vicenda dietro presunte violazioni del comma 4 dell'articolo 81 della Costituzione, che in verità nessuno di

noi, sostenendo questo provvedimento, ha inteso ed intende violare. Vogliamo semplicemente tutelare e dare un ristoro ai piccoli risparmiatori inesperti, spesso abbagliati da promesse di facili e sicuri rendimenti. Ciò purtroppo accade molto spesso nel nostro paese come — ripeto — rivelano le note vicende Parmalat, Giacomelli, Cirio, Banca 121, e quant'altro.

Se non vogliamo che tali *crack*, fallimenti e drammi per milioni di piccoli risparmiatori italiani si ripetano, abbiamo il dovere di intervenire approvando la legge sul risparmio, della quale parlerò intervenendo successivamente sull'altro provvedimento, e il provvedimento sulla *class action*, di cui discuteremo in seguito, per dare una tutela vera ai risparmiatori.

PRESIDENTE. Constatato l'assenza dell'onorevole Olivieri, iscritto a parlare: si intende vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, ho apprezzato la relazione dell'onorevole Romoli e sono d'accordo con le considerazioni svolte dall'onorevole Lettieri, che quindi non ripeterò. Dell'onorevole Romoli ho apprezzato soprattutto il desiderio, che accomuna esponenti dell'opposizione e della maggioranza, di dare una risposta positiva ai problemi che incombono sui risparmiatori. Nel caso in esame si tratta dei risparmiatori che hanno sottoscritto *bond* argentini.

Nel mio intervento vorrei sottolineare alcuni degli aspetti che hanno portato alla presentazione del testo unificato in esame, sul quale è stato dato un mandato a riferire favorevolmente da tutti i membri della Commissione. Vorrei anche sottolineare gli aspetti che hanno prodotto altre iniziative che i parlamentari, di opposizione e di maggioranza, hanno portato avanti nel corso di questi tre anni per dare una risposta costruttiva e rassicurante a tale grave problema, che ha pesantemente colpito una platea vasta di risparmiatori.

Vorrei ricordare che la crisi dell'Argentina ha riguardato molti paesi. L'Italia è

stata investita per l'8 per cento dell'intera crisi argentina, ma noi abbiamo una particolare caratteristica.

A differenza di quanto avvenuto negli altri paesi, ad essere danneggiati sono stati solo i risparmiatori, in prevalenza i piccoli risparmiatori, i quali hanno perso circa 14 miliardi di euro (corrispondenti a circa 28 mila miliardi delle vecchie lire), mentre gli investitori, cioè le banche, hanno perso in questo gigantesco *crack* solamente 473 milioni di euro (circa 950 miliardi delle vecchie lire).

Possiamo fornire anche l'ulteriore dato che il risparmio maggiormente colpito risulta concentrato in prevalenza nelle regioni del nord (Piemonte, Lombardia, Veneto). Non abbiamo dati precisi per quanto riguarda la tipologia dei risparmiatori; tuttavia, da specifiche indagini effettuate dalle associazioni dei consumatori desumiamo che la gran parte di essi è costituita soprattutto da persone anziane, come i pensionati, o comunque da persone che hanno investito i loro risparmi o il trattamento di fine rapporto nei *bond* argentini.

Aggiungo che tutto ciò è avvenuto quando già c'erano dei segni premonitori che i titoli argentini non erano affidabili. Questo, dunque, è l'altro elemento grave, che abbiamo potuto constatare nel corso dell'indagine e che ha portato l'opposizione a chiedere che la Commissione di inchiesta sulla Parmalat effettui un'inchiesta anche su come sono stati collocati i *bond* argentini.

Voglio ricordare che esistono delle dichiarazioni della Consob e della stessa ABI sul fatto che il *crack* argentino fosse largamente preannunciato, perché se ne potevano vedere le avvisaglie nei bollettini della Banca d'Italia, nei *rating* delle agenzie specializzate, nelle analisi degli indicatori del rischio sui titoli e nelle informazioni riportate dai *media*. Quello che risulta poi ancora più evidente è che, se questi titoli fossero stati buoni, sarebbero rimasti nei portafogli delle banche, mentre, guarda caso, negli stessi ce n'è un'entità modesta, quasi irrisoria. Così come è avvenuto per altri *bond*, penso in partico-

lare a quelli Cirio, una parte rilevante — la quasi totalità — è andata a finire ai piccoli risparmiatori.

Si tratta, quindi, di un problema grave, che evidenzia delle responsabilità e che chiama in causa anche il problema di come, nel nostro paese, i risparmiatori non siano tutelati. Vorrei anche ricordare che, nel corso di questi anni, a partire dal 2002, sono state assunte al riguardo alcune iniziative: è ancora in corso un'indagine da parte della Consob e sono intervenute alcune sentenze della magistratura, che hanno riconosciuto che non erano state rispettate le regole e che erano stati violati i principi di affidabilità.

Quindi, più di una volta, la magistratura ha dato ragione ai risparmiatori che hanno adito le vie legali. Vi sono state anche tante ammissioni da parte del mondo bancario, come ricordava precedentemente l'onorevole Lettieri.

Quali sono state le nostre iniziative? A parte il provvedimento in discussione, abbiamo pensato fosse necessaria una forte iniziativa politica da parte del Governo ed il Parlamento non è stato sordo di fronte a tale questione. Vorrei ricordare che, a partire dal 24 gennaio 2002 fino ai tempi più recenti, sono state trattate molte interrogazioni e approvate diverse risoluzioni. In particolare, sono state presentate numerose interrogazioni a risposta immediata in sede di Assemblea e di Commissione finanze (più di dieci), nel corso della cui trattazione abbiamo sottolineato con forza l'esigenza anche di un intervento politico da parte del Governo.

Il Governo, tuttavia, che si vanta di aver dato un certo « smalto » alla propria attività internazionale (sono stati ricordati pochi giorni fa in quest'aula i « grandi » risultati raggiunti in politica internazionale), nel corso di questi tre anni non è stato in grado di smuovere nulla e tutte le affermazioni espresse in questa sede (mi riferisco, in particolare, a quelle più impegnative dell'ex ministro dell'economia e delle finanze, Tremonti, e dell'onorevole Giovanardi, ministro per i rapporti con il Parlamento) sono cadute nel nulla.

Il Governo, purtroppo, in tale situazione, non è stato in grado di svolgere il proprio ruolo e di raggiungere, sia nel periodo della Presidenza italiana dell'Unione europea sia in sede di rapporti con i paesi del Cono Sud, in particolare con l'Argentina, certi obiettivi. Anzi, da questo punto di vista, se qualcosa si è mosso a livello internazionale, ciò non è stato dovuto all'iniziativa del Governo, ma alla capacità — ne voglio dare atto — del sistema bancario, preoccupato degli accadimenti e delle responsabilità originatesi, di costituire una *task force* argentina, di negoziare con il Governo argentino e di muoversi in un certo modo all'interno dei rapporti con il Fondo monetario internazionale.

Il dottor Stock, presidente della *task force* argentina, ha raggiunto alcuni risultati, modesti dal punto di vista quantitativo, ma importanti sotto il profilo qualitativo, perché una parte del debito argentino (modesto dal punto di vista quantitativo, lo vorrei ribadire), è stata rinegoziata. Pochi giorni fa il presidente dell'ABI, Sella, intervenendo presso la stessa, ha ricordato che l'accordo siglato per la rinegoziazione dei *bond* della Telecom argentina potrebbe costituire un esempio per rinegoziare la questione, più incisiva dal punto di vista quantitativo, degli altri *bond*.

Il problema, però, è che il nostro rappresentante si muove in una sorta di vuoto pneumatico, nell'assenza assoluta del Governo, il quale non è stato molto presente nel corso del dibattito e, le poche volte in cui si è presentato, ha affermato cose che, puntualmente, non si sono avverate, anche in termini di impegni.

Nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione finanze, abbiamo avuto modo di constatare — ascoltando anche il nostro rappresentante nel Fondo monetario — che disponiamo di bravi negoziatori che, tuttavia, si muovono senza il conforto di una proposta politica. Guarda caso, il nostro Presidente del Consiglio in una fase era anche ministro degli esteri *ad interim*, nonché Presidente di turno dell'Unione europea, e abbiamo un

ministro per gli italiani all'estero, ma non abbiamo nessun peso, nessun ruolo politico, nessuna capacità di influenza e di dialogo con il Governo argentino.

Come ricordava il collega Lettieri, vi erano stati alcuni segnali da parte del Governo argentino, il quale aveva anche prospettato una soluzione nella quale la rinegoziazione poteva essere operata rife-rendola principalmente ai piccoli risparmiatori.

Non si è fatto nulla anche negli ultimi tempi, quando la situazione dell'Argentina è notevolmente migliorata. Infatti, si registra un fortissimo ritmo di sviluppo e di aumento del PIL; ma non si riesce a capire perché noi non abbiamo intrapreso nessuna iniziativa a livello internazionale in ordine al ruolo dei nostri negoziatori, né posto in essere nessuna politica evidente su come ci si debba comportare all'interno del Fondo monetario.

Prego quindi il sottosegretario Vietti di farsi interprete di tale necessità, vale a dire di utilizzare questi strumenti, in quanto sappiamo benissimo che le ultime offerte operate dal Governo argentino sono giudicate da tutti inadeguate. Occorre dunque che il Governo italiano adotti precise direttive nei confronti dei nostri rappresentanti nel Fondo monetario internazionale affinché questa rinegoziazione del debito possa muoversi in una diversa direzione.

E vengo alla nostra proposta di legge, che tiene conto anche di una proposta di legge presentata dal gruppo della Lega nord che — lo voglio ricordare —, in sede di legge finanziaria per il 2004, aveva presentato una serie di emendamenti in tal senso, poi decaduti a causa della posizione della questione di fiducia. Dunque, in Parlamento, esiste una sensibilità comune.

In Commissione finanze, abbiamo svolto una lunga discussione, alla quale il Governo non ha mai partecipato; è un convitato di pietra, in questa come in tante altre occasioni! Poi, una volta definito il provvedimento in Commissione, è stata presentata una nota tecnica del Ministero, nella quale improvvisamente — dopo che

per un anno non se ne era neanche parlato — sono emersi i costi di questa operazione.

A questo punto, intendo sottolineare alcuni aspetti e, primo fra tutti, il fatto incredibile che potrebbero esserci perdite per l'erario se le banche dovessero in parte farsi carico di quanto accaduto. In sostanza, chi paga? In questo caso, ci sono risparmiatori danneggiati, dei quali gran parte in buona fede. Allora, il principio sarebbe quello per cui, se le banche dovessero restituire i soldi o individuare un meccanismo per restituirli, lo Stato ci rimetterebbe, dal momento che le banche stesse subirebbero una perdita patrimoniale e diminuirebbero le entrate.

Sottolineo l'enormità di questo meccanismo burocratico che viene indicato: di fronte a risparmiatori truffati, con pronunce in tal senso che provengono sempre più numerose dalla magistratura, con un'indagine in corso da parte della Consob, con le ammissioni che vengono fatte dal sistema bancario, emerge l'anomalia per la quale sanare questa situazione comporterebbe una perdita per lo Stato.

Seconda osservazione: nella valutazione fatta, è stato commesso un grave errore politico, come lo intendo definire. Nella nota redatta dal Ministero dell'economia si giudica, infatti, ottimale la quota del 25 per cento, quando i nostri negoziatori al tavolo delle trattative rilasciano in proposito dichiarazioni divergenti. La nota smentisce il lavoro dei negoziatori e dà una coltellata alla schiena allo *stock* che si sta trattando a Buenos Aires e Washington, in sede di Fondo monetario internazionale, riconoscendo come invalicabile la quota del 25 per cento. Si tratta quindi un errore politico, perché essendo in fase di negoziato, ove la controparte argentina venisse a conoscenza di questo atto pubblico, in cui è acquisito che il 25 per cento è la quota in base alla quale si fanno i calcoli, indeboliremmo conseguentemente il ruolo del nostro negoziatore.

Altra questione: nelle valutazioni fatte non si trova traccia del Ministero dell'economia. Non so chi riveda i conti, ma la valutazione è stata fatta in maniera gros-

solana, perché non tiene conto che nella proposta di legge ci sono dei limiti, come hanno ricordato il relatore e l'onorevole Lettieri, non tenendo conto che una parte di questo debito appartiene alle banche. Quindi, i calcoli sono stati fatti in maniera sbrigativa, grossolana, senza che possano fornire un apporto serio in maniera da ragionare su dati di fatto.

Ultima considerazione: esistono anche altri meccanismi per affrontare questo problema. Nessuno di noi è irresponsabile e giustamente il relatore e l'onorevole Lettieri hanno affermato che non possiamo alzare le spalle e far finta di niente. Quindi, sarà nostra preoccupazione individuare delle soluzioni ma dobbiamo trovare una qualche disponibilità politica.

È mai possibile che il Governo — così sensibile nei confronti delle squadre di calcio tanto da diluirne le perdite in un arco temporale rimproveratoci anche dall'Unione europea — sul problema del risparmio debba assumere una posizione così rigida e chiusa o, addirittura, così contraddittoria! Ricordo in proposito che alcuni partiti della maggioranza vogliono redigere lo statuto del risparmiatore, che altri affermano di volerne la tutela, e che l'allora ministro dell'economia, per lungo tempo ha aperto una questione sulla loro difesa. Trovo tali atteggiamenti fortemente contraddittori perché, al momento di dare una risposta al problema dei risparmiatori che va avanti da tre anni, ci si rifugia dietro a schede tecniche, realizzate in maniera approssimativa e generica o, addirittura, ci si trincerava nell'assenza e nel rifiuto del confronto.

Per concludere, pensiamo che occorra dare una risposta. È fondamentale che ci sia un forte sostegno ai nostri negoziatori che così bene stanno operando e un'iniziativa politica nei confronti dell'Argentina, anche alla luce degli ottimi rapporti che intercorrono con questo paese. L'Argentina ha oggi una situazione di debito pubblico e di sviluppo molto diversa rispetto al passato e, quindi, riteniamo fondamentale procedere in quella direzione. Allo stesso tempo, occorre anche individuare una soluzione: noi lo abbiamo fatto

con una nostra proposta di legge e lavoreremo affinché con i nostri emendamenti si tenga conto di queste osservazioni.

Naturalmente, formuleremo le nostre precisazioni e le nostre valutazioni in modo non generico, bensì più articolato e preciso. Ciò che chiediamo e su cui richiamiamo l'attenzione dell'onorevole Vietti, con la preghiera di farsene latore in sede di Governo (anche nell'ambito della verifica che continua ad andare avanti), è che su questo problema vi sia non il silenzio, non il rinvio, non le buone parole, bensì risposte. Mantenere questa situazione e dare il via a una serie di pronunce giudiziarie e a una conflittualità diffusa nel paese creerebbe problemi.

Non si tratta soltanto di una questione di giustizia nei confronti dei risparmiatori, bensì anche di convenienza per il paese: se, infatti, non si danno sicurezza e certezza sulla tutela del risparmio e non si difende chi era in buona fede ed è stato raggirato, il danno non solo è nei confronti dell'equità, ma anche dell'economia e dello sviluppo del nostro paese (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 4669-4703)**

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Bonito ed altri; Lettieri ed altri: Disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (3838-3839) (ore 10,30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle

proposte di legge: Bonito ed altri; Lettieri ed altri: Disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3838-3839)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto altresì che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Bonito, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO BONITO, Relatore. Signor Presidente, per introdurre in modo esauriente il tema delle azioni di gruppo di cui si occupa il testo del quale iniziamo oggi l'esame parlamentare, ritengo sia giusta ed opportuna una premessa di ordine generale che attiene alle politiche del diritto che si stanno sviluppando in questi anni.

È noto che i teorici e i pratici del diritto da tempo si interrogano su come organizzare e disciplinare in una moderna democrazia modelli giurisdizionali equi ed efficienti. La tradizione che ci viene dal passato, pur nella sua completezza e nobiltà culturale, segna il passo ed evidenzia ad ogni piè sospinto limiti rispetto a modelli ai quali si richiede una sempre maggiore funzionalità. Ereditiamo dal passato una tutela giurisdizionale molto insistita nella materia penale e poco diffusa nella materia civilistica. Di qui l'esigenza, ai fini di un modello funzionale, di rivedere tali equilibri della tutela giudiziaria, per rendere più contenuta e razionale la risposta penalistica e, viceversa, per arricchire

chire la tutela sul fronte civilistico, giacché è evidente che il tasso di democrazia di una società si accresce laddove si implementano e si incrementano i diritti dei cittadini.

Ma non è tutto, poiché incrementare i diritti dei cittadini è importante, ma è ancora più importante arricchire la tutela di tali diritti. Infatti, diritti senza tutela diventano mere affermazioni prive di risultato.

Le azioni di gruppo di cui ci occupiamo stamane cercano di corrispondere a queste esigenze teoriche e di politica del diritto, dal momento che, per un verso, esse rappresentano una modalità importante per arricchire la platea dei diritti; per altro verso, queste azioni di gruppo inseriscono nel sistema delle tutele dei diritti uno strumento nuovo, importante, incisivo, per assicurare una tutela rafforzata a quegli stessi che in tal modo implementiamo ed incrementiamo.

Vi è una ragione contingente peraltro — accanto a quella culturale, teorica e politica che ho sin qui riassunto — che ha determinato i proponenti a presentare in Parlamento la disciplina di cui ci occupiamo e giova ricordarla per le implicazioni politiche che essa ha avuto ed ha.

Non è molto che questa Camera si è occupata di una vicenda connessa ad una pronuncia dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che sanzionò pesantemente alcune compagnie di assicurazioni dopo aver accertato che queste, sulla base di un accordo di cartello teso ad uniformare il prezzo della polizza RCAuto, avevano applicato aumenti dei prezzi assicurativi dal 1995 al 2000 superiori a quelli che un regime di libera concorrenza in materia di tariffe avrebbe determinato. All'esito della pronuncia dell'Autorità garante e delle successive fasi processuali, gli utenti assicurati iniziarono una serie di processi civili al fine di ottenere la restituzione di quanto pagato illegittimamente ed in eccesso.

Rispetto alla presentazione di queste istanze di tutela, come è noto, il Governo rispose con un decreto-legge con il quale si modificò la competenza processuale e

civilistica a conoscere quelle controversie e si stabilì il principio che non il giudice di pace con giudizio di equità dovesse risolvere quel contenzioso, bensì il tribunale con l'affermazione di una regola di diritto.

Ebbene, nel momento in cui noi discutemmo questo decreto-legge, dividendoci, maggioranza e opposizione, sull'opportunità politica e sulla giustezza giuridica di un siffatto intervento, trovammo tutti una convergenza sulla necessità comunque di intervenire attraverso lo strumento dell'azione di gruppo, giacché era nota a tutti noi — e tutti noi la ricordavamo — la positività di esperienze che si andavano consumando in altri paesi — e segnatamente negli Stati Uniti d'America e in Francia — laddove sussisteva e dava buona prova di sé l'esperienza dell'azione di classe.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

PIER FERDINANDO CASINI (*ore 10,35*)

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Ebbene, replicando quelle esperienze e cercando di adattarle alla realtà giuridica del nostro paese, alcuni deputati — l'onorevole Lettieri, molti deputati dei Democratici di sinistra, molti deputati della Margherita — hanno presentato due proposte di legge che sono state poi unificate e hanno rappresentato il momento di partenza dell'esperienza parlamentare che ci vede impegnati in questo momento. La vicenda di quella proposta è presto detta, ma va anch'essa ricordata per alcune conseguenze politiche che si stanno determinando e stanno maturando in queste ore.

Il testo unificato è stato approvato quasi all'unanimità dalla Commissione giustizia ed è stato poi sottoposto alle altre Commissioni per il prescritto parere, come previsto dal regolamento.

Le Commissioni — il relatore lo dice con molta soddisfazione — hanno lavorato in modo assai positivo, proponendo una serie di osservazioni e di condizioni, di cui poi la Commissione giustizia ha tenuto fedelmente conto. Al momento di una maggiore maturazione dell'*iter* parlamen-

tare, cioè quando il provvedimento è stato calendarizzato per l'aula, vi è stata una elevata attenzione politica su di esso, e direi anche al di fuori delle aule della politica.

Il testo che oggi giunge in aula, giova sottolinearlo, è il risultato di un lavoro attento delle Commissioni e soprattutto della Commissione di merito (la Commissione giustizia), di un'efficace interlocuzione che il relatore, e non soltanto il relatore, ha svolto con il mondo accademico, con quello sociale, con i teorici che hanno espresso le loro opinioni in scritti, saggi, ed importanti articoli apparsi sui più rilevanti giornali economici del nostro paese: di qui l'esito finale del testo, che ritengo importante ed utile ricordare rapidamente.

Le azioni di gruppo, secondo il modello italiano, sono articolate nella nostra proposta in una duplice fase. La proposta di legge, è bene sottolinearlo in prima battuta, si inserisce modificando e novellando la cosiddetta legge per la tutela dei consumatori, arricchendone il contenuto.

Come è noto, la disciplina per la tutela ed i diritti dei consumatori prevede fin qui la possibilità, da parte delle associazioni più rappresentative dei consumatori stessi, di rivolgersi al giudice per chiedere la interdizione dei comportamenti plurioffensivi: e qui la normativa si ferma, non prevedendo né disciplinando la fase del risarcimento del danno rispetto a quei comportamenti plurioffensivi, fase che è strutturale e connessa al concetto stesso di tutela del diritto.

Da parte dei proponenti il testo in esame, si intende intervenire in questa direzione per completare la disciplina — da me prima richiamata — della legge per la tutela dei consumatori, prevedendo anche la fase del ristoro e del risarcimento del danno.

Dovendo, però, applicare questi concetti alla nostra realtà giuridica, alla nostra tradizione ed alle codificazioni, nulla di meglio abbiamo pensato e trovato, anche — lo ripeto — con il supporto e l'aiuto di espressioni importanti del mondo accademico nel nostro paese, che prevedere

una duplice fase. Nella prima fase, i soggetti protagonisti sono le associazioni dei consumatori, che si rivolgono al magistrato denunciando comportamenti plurioffensivi, e chiedendone non solo l'interdizione ma altresì che venga dichiarato il diritto degli utenti a vedersi risarcire il danno connesso al comportamento plurioffensivo. Nella seconda fase, i singoli utenti e consumatori possono rivolgersi al magistrato al fine di avere definita con sentenza l'entità del danno ricevuto, con la dichiarazione della responsabilità e, contestualmente, la condanna al risarcimento del danno stesso.

Tra la prima e la seconda fase della proposta è prevista una ulteriore fase conciliativa, che si rifà alla discussione in atto nel nostro paese nelle aule del Parlamento e nelle aule dell'università, riguardante la problematica connessa alle camere di conciliazione, ai filtri precontenziosi e a strumenti idonei a filtrare la domanda giudiziale delle sentenze dei magistrati.

Nell'ambito di questa problematica, noi prevediamo nella nostra proposta di legge, come diritto positivo, che vi sia, tra la prima fase dell'accertamento e della dichiarazione del magistrato circa la sussistenza del danno e la possibilità di una condanna e la seconda fase, tesa viceversa alla quantificazione e alla definizione precisa del danno da risarcire, quella della conciliazione, il filtro precontenzioso, al fine di determinare attraverso una mediazione giuridicamente rilevante i termini, i modi, la quantificazione del risarcimento.

Il modello elaborato ed approvato dalla Commissione, inviato alle Commissioni alle quali le proposte erano state assegnate in sede consultiva, ha ricevuto l'assenso di quasi tutte le Commissioni — in particolare, è molto importante il parere espresso dalla VI Commissione, che contiene alcune osservazioni di cui il relatore terrà puntualmente conto nel prosieguo dell'esame — ed un solo parere contrario. Essendo politicamente rilevante, la questione va denunciata e rappresentata dal relatore in questa sede.

Il parere contrario è stato espresso dalla X Commissione permanente. Per la verità, tale parere è sorretto da una motivazione apparente, basata sulla considerazione secondo la quale non sarebbero state recepite le condizioni poste in un precedente parere della X Commissione del 23 marzo 2004.

Il relatore tiene a sottolineare che ciò non è affatto vero. Peraltro, il mancato recepimento non avrebbe giustificato un parere contrario giacché compito della Commissione sarebbe stato quello di rappresentare e rimodulare le predette condizioni ed osservazioni. Inoltre, se, dal punto di vista politico, culturale e teorico, era stata espressa una posizione di apprezzamento, il parere sul testo unificato in esame sarebbe dovuto essere positivo, ancorché, ripeto, sottoposto a pesanti ed incisive condizioni.

Viceversa, la situazione si è sviluppata nei termini seguenti: in una prima fase, la X Commissione rappresenta alcune argomentazioni critiche cui consegue la formulazione di svariate condizioni; la Commissione di merito le accoglie quasi tutte; la X Commissione, nonostante la Commissione di merito avesse valutato positivamente i suddetti rilievi, dopo avere espresso, in prima battuta, un parere favorevole, ne esprime, successivamente, uno contrario, sebbene, ripeto, parte importante delle condizioni poste nel primo parere fossero state approvate dalla Commissione di merito!

Nel merito, benché il testo che perviene all'esame dell'Assemblea tenga conto di alcune posizioni, lo stesso relatore lo giudica insoddisfacente in alcuni parti, che si affidano, oggi e per i prossimi giorni, al dibattito parlamentare.

Vi è, anzitutto, una questione di legittimazione attiva. Il testo proposto limita la possibilità di adire il giudice alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative. Da più parti, dalla X Commissione ed anche dalla VI, si osserva che questo dato è eccessivamente restrittivo e che sono maturi i tempi per ampliare la legittimazione all'azione di gruppo. Il relatore è assolutamente d'accordo e si im-

pegna a presentare proposte emendative che vadano in tale direzione, non senza osservare, però, che l'ampliamento della legittimazione attiva è stato ostacolato, in II Commissione, proprio dalle forze di maggioranza e dal Governo, mentre le stesse forze hanno manifestato, in X Commissione, un'opinione affatto diversa.

La X Commissione ha altresì eccepito, con il pieno consenso di chi sta parlando, che sarebbe giusto ed opportuno che l'azione promossa dalle associazioni dei consumatori avesse effetto interruttivo della prescrizione a favore dei singoli utenti per quanto riguarda le azioni che costoro potranno promuovere all'esito della prima fase.

Anche con riferimento a tale aspetto, vorrei ricordare che ciò che ci viene rimproverato dalla X Commissione e dal presidente Tabacci ci è stato imposto da un voto, della maggioranza nella Commissione giustizia, con il parere favorevole del sottosegretario Vietti.

Solleveremo nuovamente tali problemi e ne riparleremo, com'è giusto che sia. Saranno presentate proposte emendative da vari gruppi dell'opposizione per modificare il testo nel senso che ho appena indicato e, se necessario, saranno presentati emendamenti dallo stesso relatore il quale, fin d'ora, ne raccomanda l'approvazione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, prospettando problematicamente la questione relativa alle azioni di gruppo, ricordo che stiamo compiendo un lavoro di grandissimo interesse ed importanza per il nostro paese al fine di implementare i diritti dei nostri concittadini e di arricchire la tutela di quegli stessi diritti. È un'operazione di politica del diritto per il rafforzamento della democraticità del nostro sistema.

Abbiamo, peraltro, coscienza e consapevolezza che stiamo battendo strade nuove e che ciò pone sicuramente questioni connesse soprattutto alla difficoltà di inserire strumenti nuovi in un quadro giuridico di grande tradizione che spesso confligge con i principi che stiamo cercando di affermare.

Tuttavia, se crediamo in questo istituto, è necessario che, da parte di tutti, vi sia un atteggiamento positivo. Parliamo, dunque, a voce chiara, leale e a carte scoperte: se riteniamo giusto questo istituto, lavoriamoci con l'atteggiamento propositivo di chi vuole realizzare un prodotto normativo corretto, che regga alla prova dei fatti. Se, viceversa, siamo contrari, dichiariamolo apertamente senza nasconderci dietro pareri, condizioni e perplessità che, a nostro avviso, sono assai più significativi di una parola liberamente e chiaramente espressa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, mentre la maggioranza continua a giocare a scacchi con la legge sul risparmio (faccio questo riferimento, Presidente Casini, perché so che lei si è attivato affinché anche il provvedimento sul risparmio arrivasse in quest'aula), poiché non è in grado di trovare una soluzione univoca sui nodi essenziali del disegno di legge, quali la presenza delle minoranze negli organi societari, il ripristino del reato di falso in bilancio, il conflitto di interessi ed il numero delle *authority* (ricordo che nel disegno di legge del Governo si parlava di tre *authority*, vale a dire Banca d'Italia, antitrust e Consob; ora, la maggioranza ne ripropone cinque), in una situazione di sfascio della maggioranza, in cui ancora non è stata compiuta una scelta definitiva sulla legge sul risparmio, finalmente arriva all'esame della Camera il provvedimento sulla *class action*, che riguarda direttamente i risparmiatori. Ed è un fatto positivo. È la prima risposta concreta che si dà ai risparmiatori, ai consumatori e agli

utenti. È il primo, vero provvedimento di tutela collettiva che si adotta in questa legislatura.

Il progetto di legge oggi all'esame della Camera introduce nell'ordinamento italiano l'istituto dell'azione collettiva, portando a compimento un processo iniziato più di un decennio fa anche sulla spinta delle norme comunitarie volte alla protezione dei consumatori e dei risparmiatori.

Ricorderete che l'approvazione del decreto-legge 8 febbraio 2003 n.18, a cui ha fatto riferimento con grande puntualità il relatore, onorevole Bonito, quello sui contratti per adesione, di cui all'articolo 1342 del codice civile, obbliga oggi il giudice a decidere non più secondo equità, ma secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia.

Quella vicenda negativa (e per me assai grave) — che vide il Governo schiacciato non a tutela degli interessi degli assicurati, dei piccoli risparmiatori, dei piccoli utenti, ma a difesa degli interessi delle grandi compagnie di assicurazione, sanzionate dall'antitrust per aver dato luogo ad un cartello per mantenere alte le polizze — ha comunque il merito di aver posto con forza il problema della tutela dei consumatori. In quella discussione, infatti, i singoli gruppi e lo stesso Governo, per bocca del sottosegretario Valducci, dichiararono la propria disponibilità ad affrontare la questione in tempi brevi.

Coerentemente con quell'impegno, subito dopo il collega Bonito e il sottoscritto ci siamo fatti carico di una specifica proposta per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

Ad oltre un anno di distanza, il testo unificato delle due proposte di legge, integrato dai suggerimenti provenienti dalle Commissioni e dal dibattito complessivo, giunge finalmente all'esame dell'Assemblea. Ci sono ancora punti da definire meglio e noi abbiamo presentato specifici emendamenti; tuttavia è innegabile la positività del fatto che il testo unificato dei due provvedimenti sia arrivato in discussione. La necessità di apprestare strumenti giuridici di tutela diversamente atteggiati

rispetto alle tradizionali forme di azione giudiziaria è imposta dal rilievo preponderante che, nello sviluppo economico dell'ultimo secolo, hanno assunto le forme di produzione industriale, i mercati finanziari, nonché il commercio e la prestazione dei servizi da parte di soggetti organizzati di grandi dimensioni, talvolta di dimensione internazionale. Nella tradizione dei paesi anglosassoni le *class action* costituiscono uno strumento processuale che ha conosciuto rilevante applicazione, volto a riequilibrare le posizioni degli operatori economici e finanziari rispetto a quelle dei consumatori danneggiati dai loro eventuali comportamenti.

In Italia la netta sproporzione esistente, in quanto a potere contrattuale e possibilità di tutela giurisdizionale, fra le realtà economiche, finanziarie e organizzative e i consumatori, risparmiatori o utenti, che singolarmente vengono in rapporto con esse, deve indurre il legislatore a prevedere misure di riequilibrio, sia attraverso l'introduzione di maggiori garanzie rispetto ai contratti stipulati, sia con l'approvazione di norme volte a conferire mezzi di tutela contro comportamenti abusivi o lesivi, non soltanto alla singola persona direttamente interessata, ma anche ai soggetti collettivi, quali appunto le associazioni dei consumatori e dei professionisti, le camere di commercio e — perché no? — i gruppi che ci vengono richiesti. Questi possono essere più facilmente in grado di opporsi a comportamenti lesivi di una pluralità di interessi che, per l'esiguità di ciascun danno separatamente considerato, potrebbero non suscitare la reazione del singolo consumatore, utente o risparmiatore. Invece, l'entità complessiva della lesione ed il rilevante vantaggio che l'autore della lesione ne ricava ben giustificano norme che tutelino gli interessi collettivi.

Nel nostro ordinamento, finora, è prevista soltanto l'azione inibitoria — veniva ricordato dal collega Bonito — esercitabile dalle associazioni dei consumatori e dei professionisti, nonché dalle camere di commercio, al fine di vietare, anche in via d'urgenza, l'uso di condizioni vessatorie, la cui abusività sia accertata. Ciò è sancito

dall'articolo 1469-*sexies* del codice civile, inserito dall'articolo 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Un ulteriore passo il legislatore lo ha compiuto nel 1998, con la legge n. 281, in base al cui articolo 3 le associazioni dei consumatori vengono legittimate ad agire per la tutela di interessi collettivi.

In particolare, dopo l'esperimento di una procedura di conciliazione, esse possono chiedere al giudice competente di inibire gli atti ed i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti. Esse possono, altresì, chiedere l'adozione di misure idonee a correggere o ad eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, nonché la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.

L'ordinamento italiano, tuttavia, non contempla attualmente la possibilità di esperire azioni collettive di carattere risarcitorio, che restano, pertanto, rimesse alle iniziative dei singoli soggetti danneggiati. Le azioni collettive, invece, hanno una tradizione consolidata nell'ordinamento degli Stati Uniti d'America, dove tale istituto si è affermato per ragioni economiche, rinvenibili nello sviluppo della produzione e del commercio di massa, ed anche perché, in quel paese, si sono affermati soggetti associativi fortemente strutturati e di ampia rappresentatività.

Come è noto, l'origine dell'azione collettiva si fa risalire alle forme di *group litigation* note al diritto intermedio inglese, nonché a pratiche d'eccezione ammesse, in via equitativa, nei tribunali inglesi fin dal secolo XVIII. Solo successivamente, le *class action* vengono importate, non senza contrasti, negli Stati Uniti d'America, dove si evolvono nell'attuale legislazione. Formalmente, l'azione collettiva è riconosciuta nell'ordinamento degli Stati Uniti sin dal 1938. Nel 1940, la Corte Suprema degli Stati Uniti la considerò un ritrovato di equità per consentire la decisione in processi nei quali il numero degli interessati alla controversia è così grande da

renderne impraticabile la partecipazione in conformità con le ordinarie regole di procedura.

Benché un istituto di questo genere possa apparire estraneo alla tradizione giuridica nella quale si colloca il nostro ordinamento, ritengo che siano evidenti e prevalenti le ragioni che militano in favore della sua introduzione anche nel nostro sistema giuridico. Credo che quanto sancito dalla citata Corte Suprema degli Stati Uniti interpreti bene anche la situazione odierna della realtà italiana.

La possibilità di proporre un'azione efficace nei confronti dei responsabili di danni la cui entità, sebbene modesta in relazione ai singoli casi, risulti rilevante nel suo complesso, per il numero di soggetti danneggiati può essere resa concreta con l'introduzione, anche nel nostro ordinamento, dell'istituto della tutela collettiva (per l'appunto, la *class action*). Il vantaggio consiste nel soddisfare in modo più diretto e più efficace le pretese al risarcimento di una pluralità di soggetti; inoltre, essa ha anche un'efficacia preventiva, perché scoraggia condotte illecite che, invece, potrebbero essere favorite da una aspettativa di impunità derivante dalla scarsa probabilità che vengano proposte azioni giudiziarie individuali.

Certo, le condotte illecite dovrebbero essere impedito soprattutto da una diffusa etica comportamentale e da una idonea, altrettanto diffusa, legalità e trasparenza quale elemento costante nelle relazioni commerciali, nonché nella gestione dei mercati e delle società. Purtroppo, i casi Cirio e Parmalat testimoniano che così non è.

La soluzione proposta dalla legge per le tante controversie determinate dalla mancanza di etica e di legalità prevede una procedura unitaria ed economica, che consente di tutelare anche gli interessi di chi è impossibilitato ad agire direttamente. Non appare irrilevante l'effetto di decongestionamento dell'attività degli organi di giurisdizione, con la riduzione del numero delle controversie singole, in favore della loro concentrazione in un solo procedimento: non si tratta — o non si dovrebbe

trattare — di un aspetto secondario per il sottosegretario di Stato per la giustizia, onorevole Vietti.

Vorrei comunque che restasse agli atti che l'azione di gruppo non pregiudica affatto il diritto del singolo ad agire in giudizio. Tale diritto è implicito nella lettura complessiva della legge n. 281 del 1998, che ci accingiamo a modificare con l'introduzione delle norme relative all'azione di classe; tuttavia, è bene ribadirlo, perché, altrimenti, si violerebbe l'articolo 24 della nostra Costituzione.

Il provvedimento alla nostra attenzione, dunque, amplia la normativa di cui alla legge n. 281 del 1998, attraverso l'introduzione di alcuni commi aggiuntivi, e recepisce altresì i più recenti orientamenti assunti in sede comunitaria.

Il nuovo comma 6-*bis* dell'articolo 3 della suddetta legge stabilisce che le associazioni rappresentative dei consumatori, dei professionisti e le camere di commercio possono richiedere al giudice competente la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti pluri-offensivi o di inadempimenti o di violazioni commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, che ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti.

È significativa l'esplicitazione, operata in Commissione con l'approvazione di un emendamento dell'onorevole Benvenuto, della possibilità di azioni di gruppo, con riferimento anche ai contratti finanziari e di investimento collettivo. I recenti avvenimenti truffaldini relativi ai *bond* argentini, a quelli della Parmalat e della Cirio, rendono sicuramente necessaria tale esplicitazione, anche se qualcuno potrebbe ritenerla superflua.

Non so, infatti, quanti colleghi conoscano l'attuale mercato obbligazionario. Ci auguriamo che non si verifichino mai più *crack* quali quelli della Cirio o della Parmalat, società che avevano emesso obbligazioni, rispettivamente, per 1.197 milioni di euro e per 6.192 milioni di euro. Al

giugno 2003, una sola grande società italiana aveva emesso ben 44.978 milioni di euro, pari al 57,2 per cento dell'ammontare complessivo delle emissioni da parte di imprese non finanziarie italiane sul mercato del Lussemburgo. A ciò si aggiunga che, alla stessa data, il settore pubblico (ossia regioni, province, comuni, province, Cassa depositi e prestiti, e via dicendo), risulta avere emesso sul mercato delle euroobbligazioni, in gran parte quello del Lussemburgo, obbligazioni per 51.822 milioni di euro. Sono dati su cui riflettere, perché dimostrano il grado di indebitamento — anche se finalizzato ad investimenti — del nostro sistema pubblico e privato. Dunque, va bene l'esplicitazione contenuta nell'emendamento dell'onorevole Benvenuto sopra richiamato: *melius est abundare quam deficere*.

Mi auguro che, proprio in relazione agli scandali suddetti ed ai dati da me citati relativi alle euroobbligazioni, tutti comprendano l'urgenza di dotare i consumatori e i risparmiatori di uno strumento di tutela efficace anche nei confronti dei poteri forti, quali sicuramente sono le banche, gli istituti finanziari e alcune grandi società del nostro paese.

Pertanto, se davvero è univoca la volontà di tutelare i risparmiatori e i consumatori, come da tutti ripetutamente affermato nei mesi scorsi, abbiamo il dovere di approvare questo provvedimento, senza distinzione di ruolo, anche accogliendo gli emendamenti migliorativi proposti da più parti. Non si tratta di un problema di maggioranza o di opposizione (o, almeno, così dovrebbe essere). Non sfugge a nessuno il fatto che vi siano state autorevoli voci contrarie, ma esse, come è ovvio, provengono anzitutto dai citati poteri forti: basta leggere la stampa specializzata. In verità, ciò dovrebbe rappresentare un motivo in più per approvare il provvedimento in esame, dimostrando che il Parlamento è in grado di tutelare gli interessi diffusi e non quelli di pochi (anche se gli atti di questo Parlamento, purtroppo, in qualche caso, dimostrano il contrario). Non intendo, tuttavia, fare polemica, perché voi sapete di cosa sto parlando.

Non può essere, ripeto, un problema di maggioranza e di opposizione, né può essere motivo di ritorsione politica, come rivela il secondo parere espresso dalla Commissione attività produttive, cui faceva riferimento poc'anzi il collega Bonito.

Ritengo quindi, che il provvedimento in esame debba essere approvato dall'intera Assemblea. Mi gratifica, sul piano personale, il fatto che il mio nome possa essere legato a questo importante provvedimento, ma la sua portata prescinde dai meriti del singolo deputati e dei gruppi, e va, invece, ascritta a merito dell'intera Camera dei deputati.

Le associazioni dei consumatori ce lo chiedono con forza e da tempo. Chiedono una tutela giudiziaria e processuale dei loro interessi, che sia più efficace rispetto alla attuale.

La legge n. 281 del 1998 ha il merito di aver riconosciuto per la prima volta la categoria dei consumatori come portatrice di interessi e di diritti propri, e legittima le stesse ad agire in sede giudiziaria ed amministrativa a tutela degli interessi collettivi. Tale riconoscimento, però — lo ripeto — è limitato all'azione inibitoria. Invece, con il provvedimento in discussione si fa un passo in avanti più deciso, perché si riconosce anche la legittimazione ad agire per l'azione risarcitoria.

Questo passo in avanti viene compiuto con equilibrio, prevedendo anche una composizione non contenziosa, istituendo la Camera di conciliazione presso il tribunale. Questo è un fatto importante — e lo dico proprio io, che rivendico il ripristino del reato di falso in bilancio nella legge di tutela del risparmio —, ma non è preminente per noi. Noi vogliamo che la tutela in sede civilistica diventi anche una prassi più forte e consolidata, perché — come ricordava l'onorevole Bonito — una democrazia cresce quando aumentano non solo i diritti, ma anche la tutela degli stessi in tutte le sedi. Riteniamo che più tutela vi sarà in sede civilistica, più crescerà la democrazia e diminuirà il contenzioso fra i cittadini ed i vari operatori economici e non.

Quindi, il provvedimento in esame non stravolge le attuali norme processuali e ben si inserisce nel nostro ordinamento. Ad esempio, la sentenza di condanna costituisce la prova scritta per la pronuncia da parte del giudice competente della ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e successivi del codice di procedura civile.

Va stabilito in modo inequivocabile che l'atto con cui è promossa l'azione collettiva interrompe la prescrizione con riferimento anche ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti alla medesima lesione, quindi anche con riferimento a coloro che non siano iscritti all'associazione che ha promosso l'azione collettiva.

Questo è un punto importante: non possono essere conculcati i diritti del singolo, indipendentemente dal fatto che appartenga o meno ad un'associazione di consumatori. Ciò è importante perché l'azione collettiva — come ho detto all'inizio del mio intervento — non può precludere assolutamente le azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni. Ripeto: questo è un punto particolarmente rilevante, sancito nella Costituzione e consolidato nella giurisprudenza.

In sintesi, l'attività processuale delle associazioni non può e non deve pregiudicare — lo ribadisco — l'eventuale azione giurisdizionale intrapresa o da intraprendere da parte del singolo consumatore, indipendentemente dal fatto che egli sia iscritto o meno ad un'associazione. Sarebbe opportuno, quindi, approvare un nostro emendamento che fa chiarezza su questo punto.

CIRO FALANGA. Che estende...

MARIO LETTIERI. Sì, che estende.

In definitiva, trattasi di un provvedimento complessivamente positivo, che può trovare il consenso unanime della Camera, e mi auguro, in tempi rapidi, anche quello del Senato. Occorre dare un segnale forte ai consumatori, ai risparmiatori e agli utenti, che sono i soggetti deboli nei rapporti giuridici della società contemporanea.

Occorre dare anche un segnale chiaro agli operatori economici, ai cosiddetti poteri forti della finanza, dell'economia e delle *utilities*. Essi devono sapere che c'è da parte di questo Parlamento la volontà di tutelare i diritti dei singoli e di pretendere l'assoluto rispetto del principio di legalità nell'ambito delle relazioni economiche, finanziarie e professionali. Questo credo sia ciò che ci chiedono i risparmiatori e tutti i cittadini italiani.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Falanga. Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema della tutela di interessi collettivi è stato oggetto di studio nel nostro paese già sotto il vigore del codice del 1865: in quell'epoca, alcune leggi speciali consentivano alle associazioni di categoria, o comunque ad enti paragonativi, di costituirsi parte civile nelle fattispecie nelle quali il reato presentasse le caratteristiche della plurioffensività.

Non mancano poi nel codice di procedura civile del 1942 ipotesi di azioni più o meno tipiche, accomunate dalla straordinaria legittimazione processuale riconosciuta a soggetti non titolari, o almeno non titolari in via esclusiva, del diritto dedotto in giudizio. Trattasi tuttavia di azioni giudiziarie nelle quali il giudice si limita a verificare la legittimità dell'atto, dell'attività o del comportamento di determinati soggetti, prescindendo dalla valutazione circa l'entità della lesione provocata ai singoli soggetti della categoria. È coerente con tale impostazione la legge 30 luglio 1998, n. 281, che prevede la possibilità, per le associazioni dei consumatori e degli utenti, categorie definite espressamente dalla stessa legge, di intraprendere azioni giudiziali e stragiudiziali avverso comportamenti che ledano un interesse comune a più soggetti, con il limite di poter richiedere al giudice solo di inibire la condotta lesiva e, conseguentemente, di disporre la pubblicazione del provvedimento sui quotidiani di massima diffusione.

La norma in esame invece, superando tale limite, legittima l'associazione dei con-

sumatori alla proposizione di azioni giudiziali non più solo di carattere inibitorio, ma anche di condanna, rispondendo, a mio avviso, ad un'esigenza determinata dallo sviluppo delle relazioni economiche, che spesso dà luogo a situazioni nelle quali determinate attività possono arrecare pregiudizio agli interessi di un grande numero di persone.

In Commissione si è lavorato, — posso dire, con onestà intellettuale, grazie anche alla sensibilità del relatore Bonito e a quella del Governo sul tema in questione — affinché la norma in esame non si atteggiasse quale disposizione tesa a favorire uno « spaccio » di convenienza.

La previsione che inibisce — e questa disposizione è stata conseguente all'approvazione dell'emendamento presentato da chi parla — la legittimazione nei procedimenti promossi individualmente è volta, da una parte, ad evitare lo snaturamento della cosiddetta *class action* e, dall'altra, ad evitare che della norma si possa fare strumento per favorire interessi che non sono quelli dei consumatori, bensì di altri soggetti che, strumentalizzando i cittadini, possono così procurare soddisfazione a personali interessi o ad interessi più « grandi » piuttosto che agli interessi dei singoli.

La *ratio* della norma è giusta e, devo dire, anche nobile: evitare le lungaggini del processo, perché con una sola azione, la cosiddetta *class action*, si riducono i tempi del processo stesso.

Si evita di appesantire ulteriormente il carico giudiziario: piuttosto che vedere instaurate e pendenti davanti a tanti uffici giudiziari tante azioni promosse da singoli cittadini si riduce il carico giudiziario con un'unica azione. Inoltre, il provvedimento mira ad evitare una diversificazione di giudizi, perché un giudice potrebbe decidere in una maniera e un altro in maniera diversa. Infine, con la previsione del filtro della procedura conciliativa, si favorisce anche una transazione tra le parti che eviti del tutto il processo.

Ritengo che occorra, per la verità, un rigoroso controllo sulle associazioni da parte del Ministero della giustizia, ove

sono tenuti i registri degli iscritti e tutti gli atti relativi alle associazioni medesime. Infatti, in altri paesi dove è già consolidato il percorso delle azioni collettive, primi tra questi gli Stati Uniti, non è stata trascurata l'attenzione ad evitare un uso speculativo della norma stessa. Ad esempio, negli altri paesi, in particolare in Germania, il giudice, prima che si possa promuovere l'azione giudiziaria collettiva, opera una preventiva valutazione sulla legittimità del soggetto, che anticipa la successiva azione giudiziaria. La verifica del giudice è volta soltanto ad affermare e ad accertare che il soggetto che agisce abbia effettivamente un ruolo di rappresentatività di un gruppo, anche solo di un gruppo. Noi abbiamo limitato la legittimazione ai soggetti giuridici che sono costituiti in associazione nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla legge. Lì si va oltre perché lo si consente anche al gruppo, ma al giudice è affidata la verifica dell'effettiva rappresentatività.

L'onorevole Bonito ha anticipato, prima in Commissione e stamani anche in aula, una serie di emendamenti. Tra questi il più significativo è quello che mira ad estendere gli effetti delle attività dell'associazione a tutti i soggetti utenti e consumatori. Sul punto vi è stata una personale posizione di contrasto, tant'è che anche l'emendamento che restringe l'ambito di applicazione e gli effetti delle attività — si pensi ad una nota interruttiva del termine prescrizionale — reca la mia firma. Il contrasto, se così si può chiamare, non ha certamente una natura politica. Credo di poter affermare con assoluta tranquillità che la mia posizione, lungi dall'essere politica, è una posizione da modesto, ma davvero modesto, operatore del diritto.

Non posso pensare che operatori del diritto molto più autorevoli di me presenti in questo Parlamento non condividano le perplessità che ho espresso in Commissione e che non mancherò di rappresentare anche in questa sede. Si tratta di perplessità che hanno una natura squisitamente giuridica, perché l'estensione anticipata, sin d'ora, ovvero la possibilità di estendere gli effetti a tutti i soggetti con-

sumatori, compromette istituti cardine del nostro ordinamento, come quelli della rappresentanza e del mandato. Anche chi non è operatore del diritto non può non condividere l'impossibilità di far derivare per un soggetto effetti giuridici conseguenti ad attività imputabile ad un altro soggetto che con il primo non ha mai avuto e non intende avere alcun rapporto.

Essere iscritto ad un'associazione può quanto meno significare che si intende conferire, con l'iscrizione, anche un sostanziale mandato di rappresentanza. Ma compiere un'azione, per esempio andare a comprare un oggetto, e attraverso quest'attività diventare consumatore, cioè far sì che con una semplice azione umana un cittadino possa compiere un atto che giuridicamente si configura come mandato di rappresentanza, ciò a me per la verità pare davvero difficile. A nulla rileva un eventuale esame di diritto comparato, perché come — dicevo prima — negli altri paesi non c'è alcuna limitazione giuridica, bensì è previsto un filtro da parte del giudice, il quale verifica che effettivamente chi promuove l'azione giudiziaria di condanna possa essere rappresentante di un certo gruppo sociale, perché ha ricevuto in tal senso uno specifico mandato.

Per il resto, il richiamo al giudizio di equità, che pare sia stato la spinta affinché il provvedimento in esame venisse posto all'attenzione di quest'Assemblea, ha visto il mio impegno, che tuttavia muove sempre da un interesse giuridico, dottrinario e comunque di studio. Infatti, nel nostro ordinamento il giudizio di equità è stato previsto per quelle controversie che hanno un valore limitato, al punto tale da non « disturbare » il diritto, bensì affidando la decisione alla saggezza del giudice di pace. Ma quando gli interessi delle parti in causa, per effetto di una serialità di cause, sono squilibrati, nel senso che da una parte c'è un attore che chiede la restituzione di 200 euro (quindi una domanda giudiziale dal valore insignificante, ovvero minimo) e dall'altra parte, per effetto della serialità, vi è una società che dalla condanna si vede derivare una conseguenza che in termini economici è enorme, le

controversie a mio avviso vanno risolte secondo diritto e non secondo equità. Pertanto, non vedo neanche il collegamento tra quel provvedimento di legge e quello oggi al nostro esame.

Piuttosto, il problema nel nostro paese è di ordine culturale. Possiamo anche confrontarci con gli ordinamenti degli altri paesi, ad esempio gli Stati Uniti d'America, valutando le esigenze del mercato, il commercio che ci induce a percorrere strade nuove, ma, onorevole Benito, il nostro paese è preparato culturalmente alla *class action*? Sotto il profilo della mentalità e della cultura della gente, vi è lo spirito della collettività? Altrimenti, il provvedimento in esame, lungi dal soddisfare le esigenze del cittadino, incrementerà soltanto quelle fonti di potere che considerano il cittadino come uno strumento e non come un soggetto da tutelare. Questa è la mia preoccupazione e, in via del tutto informale, ho avuto anche modo di segnalare al relatore gli esempi che vi sono a tale riguardo.

In ogni caso, fermo restando che l'attuale stesura del provvedimento in qualche modo limita gli effetti di speculazione che possono derivare da una certa normazione, esprimo da parte del gruppo di Forza Italia una posizione favorevole nei confronti di tale provvedimento. Sarà, tuttavia, certamente vigorosa e determinata da parte del nostro gruppo (la mia sarà ancora più incisiva), l'opposizione ad una estensione più allargata che può essere perfida e compromettente (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, vorrei esprimere poche e stringate considerazioni in merito a tale problematica. In primo luogo, il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo condivide la relazione ed il testo elaborato dalla Commissione giustizia.

Ci rendiamo conto che stiamo affrontando un problema particolarmente delicato (non è facile nel nostro paese muo-

versi sulla stessa lunghezza d'onda di quelle esperienze maturate, con riferimento alle azioni collettive, in altre realtà) e che vi sono tante sollecitazioni e tante proposte a tale riguardo.

Ci pare, tuttavia, che il risultato raggiunto dalla Commissione giustizia, lo sforzo ed il lavoro svolto dall'onorevole Bonito siano realistici e concreti. Siamo, pertanto, convinti, anche rispetto alle osservazioni formulate, che sia meglio un buon provvedimento piuttosto che pensare di realizzare una grande, completa e straordinaria riforma.

Come sempre, il meglio è nemico del buono e ci sembra — ne siamo convinti — che il lavoro svolto sia utile ed importante. Vi sono alcune questioni che potranno essere definite meglio nel corso del dibattito ed in occasione della presentazione degli emendamenti ma, senza dare particolare enfasi al discorso, introdurre le azioni collettive è un fatto importante che contribuisce alla modernizzazione del diritto nel nostro paese.

Non abbiamo fatto molte cose al riguardo, purtroppo, ma questa proposta di legge, così come la riforma del diritto societario (un'importante riforma attuata nel corso di questa legislatura), contribuisce alla modernizzazione del diritto nel nostro paese. È una realtà che tiene conto delle profonde modifiche intervenute nella società e della necessità, nel contesto delle modifiche apportate, di dare una particolare attenzione, nonché una nuova strumentazione alle azioni collettive.

Per quanto riguarda il cittadino utilizzatore, risparmiatore e consumatore, vi è un processo diverso nel quale ha un grande fondamento l'elemento collettivo.

Mentre il cittadino lavoratore ha visto modificare profondamente il suo *status* — e nel lavoro dobbiamo guardare sempre più anche a forme individuali, che tengono particolarmente conto della specificità del lavoro, della professionalità, con la necessità di individuare nuove risposte che non si possono esaurire solo nell'azione tradizionale collettiva svolta dal sindacato —, con riferimento al cittadino utilizzatore, risparmiatore, consumatore, si pone l'esi-

genza di prevedere azioni collettive, in quanto ciò serve a rappresentare in termini moderni, di efficienza e di equità anche un modo di tutelare e di valorizzare i diritti. Quindi, lo sforzo è utile ed importante e la proposta è necessaria.

La seconda osservazione che ci convince dell'importanza di questo provvedimento sta nel fatto che, nel mondo della globalizzazione, nel mondo in cui è forte il mercato e la concorrenza, dobbiamo individuare e rafforzare nuovi soggetti, vale a dire le associazioni dei consumatori, che rappresentano un modo per rendere più trasparente e più efficiente il mercato e, dunque, la vera controparte che si realizza nell'attuale economia, così profondamente cambiata rispetto al passato.

Dunque, è importante che le associazioni dei consumatori ricevano un loro riconoscimento — già lo hanno avuto per quanto riguarda il tavolo che si è aperto al Ministero delle attività produttive —, al fine di utilizzare strumenti, come quelli della *class action*, secondo la modalità proposta e definita.

Ciò è importante, in quanto questo meccanismo tutela maggiormente i cittadini e, allo stesso tempo, anche il sistema — visto che elimina una conflittualità che potrebbe determinare una frammentazione e una insofferenza — e attribuisce alle associazioni dei consumatori una maggiore responsabilità nello svolgimento del loro ruolo; inoltre, tale meccanismo serve anche ad introdurre elementi di prevenzione. Infatti, di fronte a problemi concreti e ad azioni che riguardano il mondo del risparmio, dei consumi e dell'utilizzazione dei servizi sempre di più a carattere collettivo, individuando meccanismi che consentano di rappresentare e tutelare tali diritti comuni, si garantisce l'equità evitando anche la conflittualità. E il nostro sistema ha bisogno di regole, di soggetti riconosciuti e non di un sistema caratterizzato da conflittualità permanente.

Terza e ultima osservazione. Per quanto riguarda l'attuale formulazione del testo, riteniamo vi debba essere maggiore chiarezza sul fatto che le *class action*, le

azioni collettive, siano riferite anche ai prodotti assicurativi, ai prodotti del risparmio.

Non credo esistano dissensi tra di noi per utilizzare questo meccanismo per i cosiddetti contratti di utilizzazione e di somministrazione, come del resto già avviene, ma è fondamentale lo stesso che venga esteso chiaramente, in maniera da poter riguardare anche il mondo delle assicurazioni e del risparmio.

Ci ricordiamo tutti che, in effetti, l'idea di ricorrere alle azioni collettive trovò forza in Parlamento quando, sulla questione delle competenze dei giudici di pace, si disse che gli stessi non dovessero pronunciarsi secondo equità, bensì secondo diritto; ricordo altresì che tale precisazione fu fatta proprio in merito alla questione delle assicurazioni. Ebbene, abbiamo bisogno che la possibilità di azione collettiva sia riferita non solo a questo settore, ma anche a quello del risparmio.

Nella proposta di legge presentata dai Democratici di sinistra-L'Ulivo avevamo previsto una parte relativa all'azione collettiva, nell'ambito dell'azione più generale del risparmio; se questo provvedimento procederà nel suo iter — e noi faremo di tutto perché ciò avvenga — è bene che questo aspetto venga inserito in un quadro più ampio e vasto. Conseguentemente faremo presente in proposito, così come abbiamo specificato nei nostri pareri e durante il dibattito svolto in Commissione giustizia, l'esigenza che sia coinvolto anche il mondo del risparmio.

So che esistono dei problemi e mi rendo conto del fatto che il riconoscimento delle associazioni dei consumatori incontra resistenze e difficoltà, soprattutto nella Confindustria, nel mondo delle assicurazioni e in quello bancario. È sempre stato così anche in passato, perché, come nel mondo del lavoro esistevano storicamente resistenze a riconoscere il sindacato, così oggi ci si preoccupa che il riconoscimento delle associazioni di consumatori possa rappresentare — come per tutte le innovazioni — un rischio. Noi pensiamo, al contrario, che tale riconosci-

mento non comporti elementi di rischio, bensì maggiore trasparenza e maggiori certezze.

Rappresenta, inoltre, uno stimolo affinché nel mondo delle assicurazioni e del risparmio ci siano — oltre alle tante parole, a tanta propaganda e a tanta retorica — iniziative certe ed equilibrate.

Ci sembra che il lavoro svolto vada in tale direzione ed è per questo motivo che loosterremo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, intervengo su questo argomento, riservandomi di intervenire in sede di esame degli emendamenti. Parlando con l'Assoconsum, che ha sede a Napoli, mi sono reso conto che il testo in oggetto, pur essendo mosso da ottime intenzioni, rischia di portare — così diceva il presidente — ad una degenerazione di rappresentanza.

Allora, nel preannunciare la presentazione di una serie di emendamenti che cercheranno di correggere tale possibile degenerazione di rappresentanza, vorrei però finalmente sottolineare che con questo provvedimento — cui spero seguiranno altri — ci accingiamo a completare il lavoro iniziato con la legge n. 281 del 1998, migliorando la regolamentazione dell'associazionismo.

Ricordo, inoltre, che tentiamo di introdurre tale istituto in un contesto costituzionale completamente diverso rispetto a quello in cui è nato. Gli Stati Uniti, infatti, sono completamente diversi dall'Italia; alcune nazioni europee nelle quali vigono tali norme hanno un contesto sociale, economico e, soprattutto, di rappresentanza completamente differente.

Mi limito, in questa sede, a formulare un rilievo. Non possiamo risolvere l'intero problema facendo riferimento soltanto alle associazioni riconosciute a livello nazionale: se una norma al riguardo vi deve essere, essa deve riguardare anche le associazioni di rappresentanza a livello regionale. Ci riserviamo, tuttavia, di approfondire tale tema in occasione dell'esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi rivolgo al rappresentante del Governo, senatore Ventucci, che ringrazio per la costante attenzione che, quale sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, ha nei confronti della Camera dei deputati: non ricordo, francamente, episodi in ordine ai quali rivolgergli anche una sola lamentela e mi rendo conto che egli svolge spesso un'azione di supplenza di altri membri del Governo, come nella seduta di oggi.

MARIO LETTIERI. Gliene diamo atto anche noi!

PRESIDENTE. Vorrei tuttavia farle presente, senatore Ventucci, che nella seduta odierna, ancora una volta, il Presidente di turno si è visto costretto a sospendere i nostri lavori, non essendo presente in aula il rappresentante del Governo.

Ricordo che già nella seduta dell'8 luglio scorso, quando per tre volte consecutive la Presidenza si vide costretta a sospendere la seduta per l'assenza del rappresentante del Governo, ebbi modo di esprimere il più vivo rincrescimento per la reiterata assenza di quest'ultimo, che impedisce lo svolgimento degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo con la presenza del Governo.

Non posso, quindi, non stigmatizzare l'accaduto, che rappresenterò anche al Presidente del Consiglio dei ministri, facendo presente che è dovere istituzionale del Governo partecipare ai lavori della Camera: richiamo, a questo riguardo, il dettato dell'articolo 64 della Costituzione.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 3838-3839)**

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Trasmissione dal Senato di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, con lettera in data 15 luglio 2004, i seguenti disegni di legge, che sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

S. 2978. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni di delega legislativa e di proroga di termini » (*Approvato dal Senato*) (5150) — alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere delle Commissioni II, III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

S. 3010. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca » (*Approvato dal Senato*) (5151) — alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

S. 3011. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia » (*Approvato dal Senato*) (5152)

— alle Commissioni riunite V (Bilancio) e IX (Trasporti), con il parere delle Commissioni I, II, VI, X e XIV.

I suddetti disegni di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, sono stati altresì assegnati al Comitato per la legislazione.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 19 luglio 2004, alle 11:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2145-B).

— *Relatore:* Maninetti.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 2983 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione (*Approvato dal Senato*) (5122).

— *Relatori:* Mereu (*per la VIII Commissione*) e Baiamonte (*per la XII Commissione*).

3. — *Discussione della proposta di legge:*

Delega al Governo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (38-B).

e dell'abbinata proposta di legge: DI TEODORO (3095).

— *Relatore:* Fanfani.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa alle 14,30.

